

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi *“organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.

Considerato che

- con Determina presidenziale del 28 gennaio 2022 (Prot. n. D22/717), è stato affidato alla società *“Able Tech S.r.l.”* (C.F./P.IVA: 02355260981), la *“fornitura delle licenze d'uso e servizi associati al sistema di gestione documentale “ARXivar”, con upgrade alla versione “ARXivar Next” e al sistema di conservazione a norma di legge “IX-CE” - CIG 905554474E”* (di seguito anche la *“Fornitura”*), per un importo massimo erogabile pari ad € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) al netto di IVA di legge;
- in data 28 aprile 2022 è stato sottoscritto il Contratto per la Fornitura (Prot. n. D22/3645-1), che è in scadenza al 31 Dicembre 2022;
- il Fondo ha proceduto, tenuto anche conto delle necessità emerse nel corso delle precedenti annualità in termini di acquisto di GB eccedenti rispetto a quelli previsti da fascia base inclusa nel Contratto, ad una più accurata individuazione delle effettive necessità di spazio di archiviazione per la conservazione elettronica dei documenti informatici ai sensi di legge, mediante analisi dei dati riferibili all'intera annualità 2022;

- del dato acquisito a seguito delle analisi condotte e conclusesi nel mese di dicembre 2022 si è tenuto conto nell'impostazione della nuova procedura di affidamento diretto indetta, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, in vista della scadenza del Contratto in essere (Prot. n. D22/3645-1);
- la regolare prosecuzione della Fornitura in scadenza è da ritenersi indispensabile per garantire, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, l'utilizzo da parte del personale del Fondo dei sistemi di gestione documentale "Arxivar Next" e di conservazione a norma di legge "IX-CE", ivi incluse tutte le funzionalità agli stessi connessi, imprescindibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali, di interesse pubblico, condotte dal Fondo;
- pertanto, nelle more del completamento della procedura di affidamento diretto indetta, è ragionevole e conveniente per il Fondo mantenere, prorogandone la durata, la Fornitura attualmente in essere;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte è indispensabile per il Fondo, al fine di garantire la continuità della Fornitura così come attualmente configurata e nelle more dell'esito dell'indetta procedura di affidamento diretto, prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D22/3645-1) con la società "Able Tech S.r.l.";
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D22/3645-1);
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- il Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D22/3645-1) prevede esplicitamente all'Art. 5, rubricato "Durata del Contratto e corrispettivo", la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al

principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), *“nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);

- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che *“la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)”*;

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione della Fornitura (CIG n. 905554474E) nelle more del completamento della procedura di affidamento diretto indetta;
- il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la soluzione ritenuta più idonea;
- la società *“Able Tech S.r.l.”*, per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D22/3645-1);
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale massima di 2 (due) mesi, decorrente dal 1° Gennaio 2023, funzionale a garantire la prosecuzione della Fornitura già attiva nelle more della conclusione della procedura di affidamento diretta indetta mediante Richiesta di offerta (Prot. n. G22/691) rivolta ad *“Able Tech S.r.l.”*, attuale affidatario esclusivista per i prodotti software in esame;
- data la validità annuale delle licenze di uso dei prodotti ed il necessario periodo di proroga, i relativi costi associati ai canoni potranno essere fatturati e corrisposti solo a seguito di aggiudicazione della procedura di affidamento indetta e sottoscrizione del relativo contratto/preventivo, pur restando fermo il diritto di *“Able Tech S.r.l.”* a quota parte dei canoni per il periodo di proroga, qualora non sussistano i requisiti per nuova aggiudicazione;

- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, *“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla *“proroga tecnica”*, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D22/3645-1) per la *“fornitura delle licenze d'uso e servizi associati al sistema di gestione documentale “ARXivar”, con upgrade alla versione “ARXivar Next” e al sistema di conservazione a norma di legge “IX-CE” - CIG 905554474E”* con la *“Able Tech S.r.l.”* (C.F./P.IVA: 02355260981), con sede legale in via Mantova n. 2/G - 25017 Lonato del Garda (BS), agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell'esito dell'indetta procedura per l'individuazione di un nuovo Affidatario per la Fornitura;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D22/3645-1) è concessa per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrente dal 1° Gennaio 2023, funzionale a garantire la prosecuzione della Fornitura già attiva nelle more della conclusione della procedura di affidamento diretta indetta mediante Richiesta di offerta (Prot. n. G22/691) rivolta ad *“Able Tech S.r.l.”*, attuale affidatario esclusivista per i prodotti in uso;
3. data la validità annuale delle licenze d'uso dei prodotti e il necessario periodo di proroga, i relativi costi associati ai canoni potranno essere fatturati e corrisposti solo a seguito di aggiudicazione della procedura di affidamento indetta e sottoscrizione del relativo contratto/preventivo, pur restando fermo il diritto di *“Able Tech S.r.l.”* a quota parte dei canoni per il periodo di proroga, qualora non sussistano i requisiti per nuova aggiudicazione;
4. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 28 gennaio 2022 (Prot. n. D22/717), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;



5. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Able Tech S.r.l. - Determina proroga tecnica - Servizi ARXivar CIG 905554474E.pdf.p7m**

 [APRI CARTELLA](#)

 [ESTRAI](#)

 [VISUALIZZA IL FILE](#)

 [REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#) 



Firma: ARENA PAOLO

 03.01.2023

 12:50:36 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#)

[TORNA ALLA HOME PAGE](#) 

[IL TUO FEEDBACK È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. RISPONDI A QUESTO BREVE QUESTIONARIO ED AIUTACI A MIGLIORARE.](#)